

**MODALITA' PER L'ELEZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI OSPITI
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "CASA DI RIPOSO GIOVANELLI" DI TESERO.**
(approvato con deliberazione n° 76 del 29.11.2002)

**CAPO I
ELEZIONE**

Art. 1 (oggetto)

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti e di partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 2 (Numero dei rappresentanti)

Indipendentemente dal numero dei posti letto, la rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 (Elettorato attivo)

Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o un loro delegato.

Al momento dell'ingresso nella struttura l'ospite provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado od affine fino al secondo o conoscente di fiducia.

L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dall'Amministrazione dell'Ente.

Art. 4 (Elettorato passivo)

Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.

Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti ed i titolari di ditte o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Ente quando il valore superi nell'anno l'importo di Euro 50.000,00.

Art. 5 (Durata del mandato)

Gli eletti restano in carica tre anni.

Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissioni o decesso di un rappresentante il Presidente dell'Ente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 6 (Indizione delle elezioni)

Il Presidente, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art. 3.

La consultazione deve essere preceduta da un apposito avviso che deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata per le elezioni assieme ad una copia dell'elenco degli elettori.

Art. 7 (Candidature)

Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura devono darne comunicazione al Presidente dell'Ente entro le 48 ore antecedenti il giorno fissato per la consultazione.

Il Presidente provvede a dare avviso pubblico dei nominativi depositati, almeno 24 ore prima della data fissata per la consultazione.

Le elezioni non hanno luogo qualora non sia stata presentata alcuna candidatura.

Art. 8 (Consultazione e modalità delle votazioni)

La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:

- si svolge in un apposito luogo messo a disposizione dall'Ente costituito secondo quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento;
- il seggio elettorale rimarrà aperto per la votazione per tre ore;
- ogni elettore esprimerà il proprio voto per due candidati sulla apposita scheda;
- alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed inizia le operazioni di scrutinio secondo le modalità di cui art. 11 del presente regolamento;
- sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti ed a parità di voti, il maggiore di età;

La consultazione è valida qualunque sia il numero degli elettori partecipanti.

Art. 9 (seggio elettorale)

Il seggio elettorale sarà nominato dal Presidente dell'Ente e dovrà essere così composto:

- Il Direttore dell'Ente con funzioni di Presidente del seggio elettorale.
- due elettori con funzione di scrutatori.

Nel locale adibito alle votazioni devono essere affisse le liste dei candidati e l'elenco degli elettori.

La scheda, la disposizione dell'urna e dei tavoli per i componenti del seggio e per le votazioni deve essere tale da garantire la segretezza del voto.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore contrassegnando nell'apposito spazio sulla scheda i nominativi dei due candidati ai quali si intendono dare le preferenze.

Al ritiro della scheda da parte dell'elettore, sarà cura dei componenti del seggio provvedere alla verifica dell'identità dell'elettore stesso annotando su apposito registro l'avvenuta espressione del voto.

Art. 10 (operazioni di scrutinio)

Chiusa le votazioni si iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio.

Nel giudicare la validità dei voti e la loro attribuzione vale il criterio che il voto sia segreto e che risulti chiara la volontà dell'elettore.

Nell'apposito verbale vengono riportati i seguenti dati:

1. numero degli elettori e numero dei votanti
2. numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato
3. assegnazione dei posti come rappresentanti degli ospiti per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il seggio elettorale è chiuso con la firma del verbale delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Il verbale sarà trasmessa al Presidente dell'Ente per i provvedimenti del caso.

Art. 11 (proclamazione degli eletti)

Il Presidente dell'Ente, entro cinque giorni dalla data della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla data della consultazione, prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.

Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante, si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente dell'Ente sottoscritta da un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

Art. 12 (Reclami)

Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, presentare reclamo scritto, firmato e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.

In caso di accoglimento del reclamo, il Presidente dell'Ente, provvede con propria determinazione all'annullamento della consultazione elettorale ed alla indizione di nuove elezioni.

CAPO II° PARTECIPAZIONE

Art. 13 (funzione consultiva)

I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva sulle problematiche di carattere generale relative all'impostazione dei servizi erogati.

Il Presidente, qualora l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione preveda la trattazione di punti relativi all'impostazione dei servizi, ne informa i rappresentanti degli ospiti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio.

All'inizio della seduta il Presidente accoglie i rappresentanti degli ospiti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al Consiglio di Amministrazione il proprio parere, anche in forma scritta.

I rappresentanti degli ospiti, si allontanano poi dall'aula, per permettere al Consiglio di Amministrazione la discussione e la votazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informerà i rappresentanti delle decisioni assunte, entro 15 giorni dalla data della seduta.

Art. 14 (funzione propositiva)

I rappresentanti degli ospiti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte scritte, in ordine all'impostazione dei servizi erogati.

Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Il Presidente informerà i rappresentanti delle decisioni assunte, entro 15 giorni dalla data della seduta.

IL PRESIDENTE
CANAL DIEGO

- A) Registro Elenco Elettori*
- B) Scheda di votazione*

CASA DI RIPOSO GIOVANELLI –TESERO -

Elezione dei rappresentanti degli ospiti e di partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

REGISTRO ELENCO ELETTORI

<i>Ospite residente</i>			<i>Parente delegato</i>	
<i>Cognome e nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Data di ingresso</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Data di nascita</i>

<i>Casa di Riposo "Giovanelli" Tesero</i> <i>timbro</i> Elezione dei rappresentanti degli ospiti	PREFERENZE: ☐ (COGNOME E NOME) ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____
--	--